

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4097

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BELCI

*Presentata il 22 maggio 1967*

Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sull'assunzione obbligatoria dei profughi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dall'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive proroghe ad oggi, molto è stato fatto per il reinserimento nella vita attiva del Paese dei profughi e dei rimpatriati, ma molto resta ancora da fare.

Il problema è sempre vivo, anche perché continuano a giungere in Italia sia i profughi delle terre passate sotto altra sovranità, sia i connazionali d'Egitto, Tunisia, Marocco ed altre nazioni dell'Africa. Soltanto nel 1966 ne

sono giunti 3.060 ed i Centri di raccolta profughi ospitano ancora 4.459 unità.

Perciò è necessario che le norme sull'assunzione obbligatoria al lavoro vengano ripristinate, tanto più che il provvedimento non costituirà un onere per i datori di lavoro; la legge infatti agisce soltanto nel caso in cui si verificano nuove assunzioni.

Si confida perciò, onorevoli colleghi, in una sollecita approvazione della nuova proroga proposta.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi e dei rimpatriati, previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni, sono prorogate per un triennio a decorrere dal 18 luglio 1967.